

|               |  |
|---------------|--|
| PAC           | <b>2008 - 109</b>  |
| N. PROTOCOLLO | <b>PROT. 65788 DEL 16 .12.08</b>   |
| MITTENTE      | AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI<br><b>Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli</b>  |
| DESTINATARI   | DIREZIONI REGIONALI<br>UFFICI DELLE DOGANE - SEZIONI OPERATIVE TUTTE   |
| OGGETTO       | Regolamento (CE) n. 1215/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (Versione codificata) |

Si avverte che sulla GUCE n. 328 del 06.12.2008 è stato pubblicato il [Regolamento \(CE\) n. 1215/2008](#) della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (Versione codificata)

L'art. 2 del presente regolamento dispone che il 1° gennaio di ogni anno è aperto un contingente tariffario all'importazione di 50 000 tonnellate di orzo da birra del codice NC 1003 00 destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti di legno di faggio. Detto contingente ha il seguente numero d'ordine : 09.4061.

Il dazio all'importazione nell'ambito del contingente tariffario è di 8 EUR/t.

Per la gestione di detto contingente si applica il regolamento (CE) 376/2008 della Commissione e i regolamenti (CE) n. 1342/2003 e 1301/2006, salvo disposizioni contrarie al presente regolamento.

Per poter accedere al beneficio del contingente (art. 4) è necessario che l'orzo soddisfi alcuni criteri di qualità (peso specifico, tenore di umidità, percentuale di semi danneggiati, percentuale di semi d'orzo sano, leale e mercantile)

I criteri di qualità possono essere attestati o

- mediante certificato d'analisi rilasciato dalla dogana di immissione in libera pratica su richiesta dell'importatore oppure
- mediante certificato di conformità dell'orzo importato rilasciato da un organismo governativo del paese d'origine e riconosciuto dalla Commissione come ad esempio il Federal Grain Inspection Service.

Per poter accedere al contingente devono essere rispettate due condizioni (art. 5, punto 1):

- 1) la trasformazione dell'orzo importato in malto deve avvenire entro **sei mesi** dalla data di immissione in libera pratica;
- 2) la trasformazione del malto ottenuto in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio deve avvenire entro **150 giorni** dalla data di trasformazione dell'orzo in malto.

Prima della spedizione delle merci ai fini della trasformazione è necessario compilare nell'ufficio di sdoganamento un esemplare di controllo T5 conformemente alle modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2454/93.

Nella casella 104 del documento T5 devono essere indicati lo stabilimento e il luogo di trasformazione nonché l'impegno scritto del richiedente a trasformare la totalità delle merci da importare entro sei mesi dalla data di accettazione dell'immissione in libera pratica in malto destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro 150 giorni dalla scadenza del termine per la trasformazione in malto (art. 5, punto 2 lettera c).

Il presente regolamento, che abroga il regolamento (CE) n. 2377/2002 (art. 11), entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

Il Direttore dell'Ufficio

Dott. Floriano D'Angelo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93